

Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.

Indice

Art. 1 - Ambito di applicazione del regolamento

Art. 2 - Determinazione dell'aliquota

Art. 3 – Esenzioni

Art. 4 – Disposizioni finali

Art. 5 – Entrata in vigore

Art. 1 - Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui al decreto legislativo 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Determinazione dell'aliquota

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono stabilite a partire dal 1° gennaio 2014, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,65
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,67
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,73
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,79
Oltre € 75.000	0,80

2. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni di reddito previsti.
3. Per gli anni successivi il Comune si riserva la facoltà di variare l'aliquota di compartecipazione nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.
4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 3 — Esenzioni

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, non supera l'importo di Euro 10.000,00.
2. Se il reddito complessivo supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta ed è determinata applicando le aliquote, di cui all'art. 2 comma 1, 2 e 3 del presente Regolamento, al reddito imponibile complessivo.

Art. 4 — Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge e alle norme contenute nel Regolamento Generale delle Entrate tributarie comunali.

Art. 5 — Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2014.